Modelli *Cross Border:* soluzioni a confronto

Milano, 9 luglio 2019

Approccio implementativo e attività operative

PREMESSA

GLOBALIZZAZIONE…

- Operare su più mercati comporta la necessità di rispettare contestualmente regole diverse.
- Le aziende multinazionali devono fronteggiare i rischi di *compliance* in tutti i Paesi in cui operano.
- Una matrice comune - sia nelle finalità che nei criteri di implementazione di *compliance programs* - si ritrova soprattutto per i rischi di fenomeni corruttivi e i c.d. rischi «controparte».

COSA SI INTENDE PER MODELLO CROSS BORDER

Attività *Cross Border*: attività che vede la partecipazione di controparti residenti in paesi diversi che produce effetti o si realizza (anche in parte) in Italia.

Quando ha senso parlare di Modello *Cross Border* ai fini del D.Lgs. 231/2001?

Nelle ipotesi in cui il Giudice italiano è competente, e quindi - secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalente - quando la commissione del reato presupposto da parte di un Ente estero è avvenuta in Italia ovvero quando è avvenuta all'estero da parte di un Ente italiano (nel rispetto dell'Art. 4 d.lgs. 231/2001)

Modello *Cross Border*: Modello organizzativo che disciplina ruoli, responsabilità, principi di controllo e comportamento relativi alle attività con una dimensione transnazionale.

COSA SI INTENDE PER MODELLO CROSS BORDER

SCENARI VARIEGATI:

- ENTE ITALIANO che opera all'estero
- ENTE ESTERO che opera in Italia

- Attraverso CONTROLLATE
- Attraverso BRANCH
- DIRETTAMENTE

APPROCCIO PER L'IMPLEMENTAZIONE DI MODELLI CROSS BORDER

IL COMMITTMENT DEL TOP MANAGEMENT È IMPRESCINDIBILE!!!

ALCUNE CONSIDERAZIONI….

- E' una fase delicata finalizzata a comprendere il profilo di rischio effettivo da gestire.

- E' una fase complicata soprattutto nelle strutture multinazionali complesse dove l'impianto procedurale è complesso, l'organizzazione è matriciale e il centro decisionale ed operativo è spesso locato in Paesi diversi soggetti a normative diverse.

- E' quindi difficoltoso identificare i ruoli e le responsabilità nel processo decisionale delle transazioni *cross border*

RISK ASSESSMENT

ATTIVITA'

- Comprensione del processo e delle attività svolte con modalità *cross border (*sia in Italia che all'estero) avendo cura di evidenziare quelle svolte direttamente da quelle invece attuate con il supporto di società/branch locali
- Identificazione degli attori del processo - sia italiani che stranieri - e comprensione del sistema di deleghe e procure in essere
- Comprensione dei rapporti e dei flussi informativi tra la Casa Madre (centro decisionale) e le branch/controllate
- Identificazione delle attività *cross border* che possono dare origine a fattispecie di Reato 231 perseguibili dal giudice italiano ed associazione del profilo di rischio
- Rilevazione ed esame del corpo normativo e procedurale esistente presso l'ente/branch per comprendere il sistema di compliance e di controllo interno e valutare la loro idoneità a prevenire i reati 231

MODALITA' OPERATIVE

- Esame delle previsioni normative del Paese in cui si svolge l'assessment e valutare sinergie e/o differenziazioni
- Analisi documentale (Codice Etico, policy, procedure sistema dei poteri e authorisation matrix, codici di compliance…)
- Interviste al personale dell'ente/branch coinvolto anche «oltre confine»:
  - Top Management,
  - Funzioni di Controllo (Internal Audit, Compliance e Risk Manager)
  - Funzioni a presidio dei processi operativi (Responsabili di prodotto, Key Account Manager, Responsabili di BU che operano per il mercato italiano..)
- Verbalizzazione degli incontri e condivisione del verbale con gli intervistati
- Realizzazione di una mappa dei rischi 231 *cross border* in cui si evidenziano: attività – attori – rischi reato – presidi.

I RISCHI PRINCIPALI NELLE ATTIVITÀ CROSS BORDER

REATI 231

- Corruzione
- Riciclaggio
- Finanziamento al terrorismo
- Criminalità organizzata
- *Market abuse* e aggiotaggio
- Reati transnazionali
- Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Frodi in commercio
- ……

ATTIVITA' CROSS BORDER A RISCHIO 231

- Rapporti con Enti Pubblici
- Rapporti con la clientela
- Attività di raccolta del denaro, impiego e servizi bancari
- Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi
- Gestione delle informazioni privilegiate
- Attività di trading
- Attività di *equity research*
- Strutturazione di prodotti finanziari
- Produzione di beni, confezionamento, etichettatura
- Valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- …….

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Esistenza degli elementi di idoneità previsti dall'Art. 6 del D.Lgs.231/2001
- Integrazione del Modello con Codice Etico di Gruppo e con il corpo normativo esistente
- Valorizzazione dei programmi di *compliance* locali, evidenziando le sinergie con le previsioni del Modello 231
- Regole specifiche di *compliance* relative ai comportamenti e alle attività posti in essere dal personale straniero in Italia e vice versa, che possono agevolare reati 231.

L'adozione del Modello Cross Border è la principale difficoltà implementativa del sistema 231 all'estero: il Board dell'Ente estero è chiamato a deliberare su tematiche che non appartengono alla sua giurisdizione!

CHI ADOTTA IL MODELLO?

- Modello di GRUPPO adottato da tutte le Società e Branch in Italia e all'estero?
- Modello adottato dal CdA dell'ENTE ITALIANO che disciplina anche le attività svolte all'estero (sia direttamente che tramite Branch)?
- Modello 231 «unico» adottato dal BoD dalla LEGAL ENTITY ESTERA che disciplina sia le attività svolte dall'ente direttamente in Italia sia quelle della Branch italiana?
- Modello 231 adottato dalla BRANCH ITALIANA (General Manager) che disciplina anche le attività *cross border* svolte da enti/branch esteri?
- Modello 231 adottato sia dall'Ente estero che dalle branch estere che operano in Italia che dalle branch Italiane?

ODV e FLUSSI INFORMATIVI

- L'istituzione dell'OdV nelle Legal Entity estere è peculiare perché è un organismo non contemplato negli ordinamenti giuridici esteri.

- L'OdV tuttavia è un elemento essenziale per l'esimente della responsabilità amministrativa degli enti, occorre quindi interrogarsi su:
  - **Collocamento**
  - **Composizione**
  - **Nomina**
  - **Reporting**
  - **Flussi informativi**
  - **Attività di vigilanza**

FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO

- Responsabilizzazione delle Funzioni (operative e di controllo) e degli Organi decisionali nell'attuazione del Modello e nella collaborazione con l'OdV, attraverso un *engagement* formale da parte del vertice aziendale e la previsione di un obbligo di segnalazione delle violazioni del Modello e della trasmissione di flussi informativi ad evento e periodici al proprio OdV.
- Implementazione di canali di segnalazione dedicati che tutelano la riservatezza del segnalante (whistleblowing) e formalizzazione di una policy globale e locale che ne disciplina il funzionamento
- Disegno di schemi di flussi informativi (in lingua) che fanno riferimento alle attività *cross border* e alle specifiche regole del Modello.
- Previsione di momenti di confronto e scambi informativi tra OdV delle Società e succursali del Gruppo, su temi di reciproco interesse

FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Necessità di diffondere il Modello a tutto il personale coinvolto nelle attività *cross border* a prescindere dalla collocazione geografica

- Traduzione del Modello e della documentazione di supporto ed allegata nella lingua del paese di riferimento (o quantomeno in inglese)
- Identificazione dei destinatari e consegna della copia del Modello o messa a disposizione sulla intranet
- Comunicazione da parte del CEO/General Manager dell'avvenuta adozione del Modello, dell'istituzione dell'OdV e dei canali di comunicazione con lo stesso
- Formazione in aula e/o e.learning (in via continuativa) sulle specifiche attività a rischio avendo cura di illustrare i reati 231, la funzione del Modello e dell'OdV e le regole da rispettare nello svolgimento delle attività in Italia.

Grazie per l'attenzione

Luciana.rovelli@rcadvisory.it